

Aerodromo Locarno (LSZL)

Catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli

Aeroplani ed elicotteri

Approvazione ai sensi dell'articolo 62 capoverso 2 dell'ordinanza del 23 novembre 1994 sull'infrastruttura aeronautica (OSIA; RS 748.131.1)

Le superfici di limitazione degli ostacoli si basano sulle norme e sulle raccomandazioni dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI) direttamente applicabili in Svizzera.

Si applicano le seguenti disposizioni:

La costruzione e la modifica di edifici e impianti nonché di oggetti temporanei e vegetazione che attraversano le superfici di limitazione degli ostacoli sono sottoposte ad autorizzazione dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC). I progetti di costruzione e di modifica delle linee ad alta tensione devono essere notificati all'UFAC dall'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (EST).

Finché la decisione dell'UFAC non è passata in giudicato, conformemente all'articolo 65 capoverso 4 OSIA non è consentito iniziare i lavori di costruzione o di modifica di un ostacolo alla navigazione aerea.


Le disposizioni relative agli ostacoli alla navigazione aerea sono disciplinate negli articoli da 58a a 70 OSIA.

Scala 1:10'000

Data della misurazione degli ostacoli: Maggio 2025

Per domande in merito all'utilizzo del catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli rivolgersi a: ols@bazl.admin.ch

Riquadro opzionale da usare per eventuali osservazioni a seguito di esplicita richiesta dell'UFAC



Maggio 2025

Legenda:

- Striscia di pista
- Superficie di limitazione degli ostacoli per l'avvicinamento e livello di transizione laterale
- Superficie di limitazione degli ostacoli determinante per l'avvicinamento e livello di transizione laterale
- Superficie di limitazione degli ostacoli per il decollo
- Superficie di limitazione degli ostacoli determinante per il decollo
- Superficie di limitazione degli ostacoli per gli elicotteri
- Superficie di limitazione degli ostacoli determinante per gli elicotteri
- Superficie di limitazione degli ostacoli determinate per la superficie orizzontale (242 m s.l.m.) e la superficie conica (242 m s.l.m. - 277 m s.l.m.)

Attraversamento del terreno: area con un'altezza fissa dal suolo (25 m)

Traiettorie di volo per gli aeroplani pubblicate nell'AIP

Traiettorie di volo per gli elicotteri pubblicate nell'AIP

Traiettorie di volo per gli alianti pubblicate nell'AIP

Confini comunali

Chioma dell'albero, altezza in m s.l.m.

Gruppo di alberi con indicazione della chioma dell'albero più alta in m s.l.m.

Edificio, altezza in m s.l.m.

Antenna / pilone, altezza in m s.l.m.

Riquadro:

L'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 63 lettera a e b OSIA nonché l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 65a OSIA mantengono la loro validità anche al di sotto della superficie di limitazione degli ostacoli determinante.

Art. 63 Obbligo di autorizzazione

Per la costruzione e la modifica delle seguenti categorie di oggetti il proprietario deve chiedere l'autorizzazione all'UFAC:

- oggetti aeree ad alta tensione, impianti eolici e slacklines, se raggiungono o superano un'altezza di 60 m;
- altre costruzioni e impianti nonché oggetti temporanei quali piloni di misurazione, gru a fune e gru mobili, se raggiungono o superano un'altezza di 100 m;
- costruzioni e impianti nonché vegetazione che attraversano una superficie registrata in un catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli o di un piano delle zone di sicurezza. Nel caso di oggetti temporanei, quali in particolare le gru mobili, che attraversano per un massimo di 15 metri una superficie orizzontale o conica registrata in un catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli o di un piano delle zone di sicurezza vale solo l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 65a e 65b.

